

Strigari nelle sue ultime parole, per quanto l'emendamento Camera possa segnare una via di mezzo, pur nondimeno io non posso accettarlo appunto per questa facoltà discrezionale eccessiva, che verrebbe a dare al ministro.

Il ministro, a suo libito, potrebbe nominare o non nominare, nominarne 10, nominarne 15, indefinitamente.

È una materia molto delicata e che indubbiamente formerà oggetto, su cui si appunteranno tutte le aspirazioni dei magistrati: bisogna guardarsi, quindi, gelosamente dal dare al ministro una così ampia facoltà.

È cosa estremamente pericolosa; non struggiamo in tal modo appunto lo spirito di tutta la legge che ho voluto disciplinare in maniera obbiettiva questa così difficile e delicata materia delle promozioni dei magistrati.

Non posso, però, accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito, cui ha aderito l'onorevole Strigari, per questa ragione, cui più volte ho dovuto fare appello e farò ancora appello nel corso di questa discussione, cioè a dire che noi non dobbiamo considerare le cose da un punto di vista astratto e teorico.

Io convengo che, da questo punto di vista, l'opinione, cui corrisponde l'emendamento Saporito, apparirebbe molto plausibile; ma dobbiamo considerare le cose quali nella realtà esse sono.

Ora dal punto di vista della realtà, io riscontro in primo luogo che l'esame di merito distinto, di cui per ora si tratta, non ha dato grandi frutti, anzi non ne ha dato affatto.

Le Commissioni esaminatrici si sono sempre preoccupate dei grandissimi vantaggi, che l'esame assicura ai concorrenti, e si sono sempre lasciate vincere da quel sentimento, che domina nella magistratura (e al quale bisogna anche resistere), di dare il passo preferibilmente a quel criterio di anzianità, che verrebbe meno con l'esame del merito distinto e che è più conforme a quella mediocrità, che c'è sempre e in preponderanza in ogni corpo, perchè anche fra gli anziani certo ci saranno gli ottimi, ma non sono certo in maggior numero.

Per tutte queste ragioni, le Commissioni esaminatrici, che sono così larghe nell'esame cosiddetto pratico e non disapprovano nessuno, quando si tratta di merito distinto, diventano invece di una rigidità straordinaria.

Io, pel contrario, voglio (e il disegno di legge a questo mira) che questo esame diventi utile ed effettivo, in modo da far distinguere non gli ottimi soltanto, *rari aves papiniani*, ma almeno un numero di due o trecento magistrati, che siano i migliori o i meno peggio. Vorrei che questo esame di merito mi desse il numero di coloro, che relativamente sono i migliori; ed è a questa idea che io voglio s'informi la tendenza delle Commissioni esaminatrici. Esse sapranno che se in un dato esame saranno così severe da non darmi il numero di magistrati, che mi bisogna, il numero dei posti non coperti resta vacante per l'anno successivo. Ove questo non sia il concetto essenziale e informatore, l'esame di merito non raggiungerà mai lo scopo, che la legge si prefigge.

Quanto io propongo, si riscontra in quasi tutte le amministrazioni, ove abbiamo, dopo cinque, sei o sette anni di carriera, un esame che assicura il passaggio per anzianità ai semplici idonei e per il passaggio per merito ai migliori.

Così è nei consiglieri di prefettura, così nei segretari nei Ministeri e altrettanto io vorrei che avvenisse nella magistratura. La disposizione, quindi, di quest'alinea l'ho introdotta a questo scopo.

Ma l'onorevole Strigari dice: « Non ne avrete danno per il servizio? » No. Anzi è appunto questa la ragione, per cui ho escogitato questa disposizione.

Mi si obietta: Se voi avete bisogno di giudici, come farete, qualora il concorso non ve li dia? Ma fo notare agli onorevoli Saporito e Strigari che, siccome qui si tratta del passaggio di giudici aggiunti a giudici, e siccome avrò sempre il personale occorrente dei magistrati giudicanti, non vi sarà per questo alcun inconveniente; ond'io li prego di non insistere nel loro emendamento, la cui approvazione comprometterebbe una delle finalità principali dell'esame di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco ha facoltà di parlare.

ROCCO. Riferendomi alla dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro, che gran parte dei pretori prenderà posto nella prima categoria dei giudici aggiunti, rilevo ora nell'articolo 16 un grave inconveniente.

Questi pretori, che hanno già il grado superiore acquisito, dovrebbero, poi, per la promozione a giudice (cioè ad un posto che già hanno), concorrere anche essi nella pro-